

b) per la comunicazione relativa al 2017 e agli anni successivi, l'Italia si impegna a stabilire, entro il 1° gennaio 2017, norme che impongono alle istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione di ottenere il TIN statunitense di ciascuna persona statunitense specificata come richiesto a norma del sub-paragrafo 2(a)(1) dell'articolo 2.

Art. 7.

*Coerenza nell'applicazione della normativa FATCA
alle giurisdizioni partner*

1. All'Italia è riconosciuto il beneficio di tutte le condizioni più favorevoli ai sensi dell'articolo 4 o dell'Allegato 1 del presente Accordo relativamente all'applicazione della normativa FATCA alle istituzioni finanziarie italiane se concesse ad un'altra giurisdizione partner in virtù della conclusione di un accordo bilaterale a norma del quale l'altra giurisdizione partner si impegna ad assumere i medesimi obblighi dell'Italia di cui agli articoli 2 e 3 del presente Accordo, ed è soggetta agli stessi termini e alle stesse condizioni indicati nei medesimi nonché negli articoli da 5 a 9 dell'Accordo.

2. Gli Stati Uniti notificano all'Italia eventuali condizioni più favorevoli e applicano automaticamente tali condizioni più favorevoli ai sensi del presente Accordo come se fossero specificate nell'Accordo stesso e aventi efficacia a partire dalla data di entrata in vigore dell'Accordo comprendente le condizioni più favorevoli.

Art. 8.

Consultazioni ed emendamenti

1. Qualora sorgano difficoltà nell'applicazione del presente Accordo, ciascuna Parte può chiedere di avviare consultazioni al fine di elaborare misure adeguate a garantire l'esecuzione del presente Accordo.

2. Il presente Accordo può essere modificato con il consenso scritto tra le Parti. Ogni emendamento entrerà in vigore con le stesse procedure di cui al paragrafo 1 dell'articolo 10.

Art. 9.

Allegati

Gli Allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 10.

Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui l'Italia notificherà per iscritto agli Stati Uniti il completamento delle proprie procedure interne necessarie all'entrata in vigore del presente Accordo.

2. Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo inviandone notifica all'altra Parte per iscritto. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della notifica di denuncia.

3. Le Parti, entro il 31 dicembre 2016, si consultano in buona fede per modificare il presente Accordo come necessario per tener conto dei progressi nell'attuazione degli impegni di cui all'art. 6.

In fede, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, in duplice esemplare, in lingua inglese ed italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede, il giorno 10 gennaio 2014

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA:



PER IL GOVERNO DEGLI
STATI UNITI D'AMERICA:

